



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 278 DEL 10/12/2025

OGGETTO:

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – APPALTO PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNI 2025-2030 NEL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA (CIG. B8B755D414).
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BERTINI SRL DI ALAGNA VALSESIA (VC).**

L' anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valsesia n. 76 in data 31/05/2013, esecutiva, con la quale è stata istituita, presso gli Uffici dell'Ente, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di cui all'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i. e al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 Giugno 2011, emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Ente montano n. 436 del 24.01.2014 avente per oggetto "Stazione Unica Appaltante. Provvedimenti vari";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alagna Valsesia n. 2 in data 06.05.2014, con la quale veniva delegata la Comunità Montana Valsesia per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), aderendovi in subordine alla effettiva istituzione della stessa, nonché approvati gli schemi di convenzione ed il regolamento per il suo funzionamento;

VISTA la deliberazione n. 484 del 23.05.2014, esecutiva, con la quale è stata recepita la summenzionata deliberazione comunale di adesione alla Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 112 del 28.11.2014 avente per oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento della Stazione Unica Appaltante";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 88 in data 11/9/2015, con il quale si prende atto della trasformazione della Comunità Montana Valsesia nell'Unione Montana Comuni della Valsesia a partire dal 01 ottobre 2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Decreto, fino a diverse disposizioni di legge adottate nell'ambito del riordino conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Unione montana subentra nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei compiti conferiti alla comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento della trasformazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 7, in data 09.02.2017, nella quale sono state riviste ed approvate, a far tempo dal 1° marzo 2017, le seguenti tariffe da determinarsi sul valore dell'appalto al netto dell'IVA:

- fino ad € 200.000,00 = 0,50% con un minimo di €. 200,00
- da € 200.001,00 ad €. 1.000.000,00 = 0,30%
- oltre € 1.000.000,00 = 0,20% con un massimo di €. 5.000,00

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 10 in data 27.03.2017, con la quale sono state approvate le modifiche allo schema di convenzione ed al Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza denominata Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alagna Valsesia n. 26 in data 09.11.2022, di approvazione della convenzione e del regolamento, come sopra modificati e di rinnovo adesione alla Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATA la Convenzione Rep. 209 del 23.01.2023 di adesione alla Centrale Unica di Committenza per il periodo 2019-2024;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Alagna Valsesia n. 92 in data 07.11.2024, con la quale è stata approvata la bozza di accordo predisposto dall'Unione Montana relativa all'adesione e regolamentazione della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Ente montano per ulteriori cinque anni;

RICHIAMATO l'accordo sottoscritto in data 21.01.2025 con il Comune di Alagna Valsesia e relativo al rinnovo dell'adesione alla Centrale Unica di Committenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti pubblici, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 64 del 29.03.2019 di questa Unione montana di adesione alla piattaforma di negoziazione SINTEL dell'Azienda Regionale Centrali Acquisti (ARCA) S.p.A. di Regione Lombardia, incorporata dal 01.07.2019 nell' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. di Regione Lombardia, attraverso la quale sono gestite tutte le fasi di gara fino

all'aggiudicazione, e ha disposto di addebitare ai Comuni la somma € 30,00 per lo svolgimento di qualsiasi tipologia di procedura gara indetta per conto dei Comuni aderenti dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione montana, oltre alla tariffa già stabilita con la sopracitata Deliberazione della Giunta n. 7/2017;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia a decorrere dal 01.07.2025 sul portale ANAC è qualificata secondo quanto disposto dagli articoli 62 e 63, nonché dall'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le seguenti categorie:

- Per i lavori, Livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
- Per i servizi e forniture, Livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Alagna Valsesia n. 193 del 06.10.2025 e la successiva Determinazione di rettifica n. 203 del 14/10/2025, con le quali veniva approvato il capitolato, determinato a contrarre mediante affidamento con procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici e delegata la stazione unica appaltante per l'espletamento della procedura per il servizio di sgombero neve manutenzione ordinaria del territorio comunale per gli anni 2025-2030, per un importo contrattuale complessivo pari a €. 1.050.000,00 di cui €. 7.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 223 del 20.10.2025 con la quale veniva approvato il disciplinare di gara, il bando di gara e i relativi allegati dei servizi specificati in oggetto per l'espletamento delle procedure di gara da attuarsi mediante procedura europea aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;

VISTO che il bando di gara è stato pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici e sulla Gazzetta Europea n. 698012-2025 in data 22.10.2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Procedimento di aggiudicazione è individuato nel Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia il Dott. Arch. Vanzetti Alessandro, mentre il Responsabile Unico del Progetto del Comune di Alagna Valsesia è il Dott. Arch. Giovanni Regis;

VISTO che entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta Bertini S.r.l. di Alagna Valsesia, in data 21.11.2025 - 6.17.33 – prot. n. 0012711;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 262 del 25.11.2025 con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di sgombero neve e manutenzione ordinaria della viabilità comunale anni 2025-2030 nel Comune di Alagna Valsesia (CIG. B8B755D414), tra i funzionari di questa Amministrazione nelle persone di:

- Presidente: Dott. Arch. Vanzetti Alessandro - Responsabile del servizio Agrario, Tecnico, Territorio, Ambiente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;
- Commissario: Dott. Allegra Filippo – Istruttore Tecnico dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;
- Commissario: Geom. Cavagliano Luca - esperto;

VISTO i verbali delle operazioni di gara in data 25.11.2025, allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha formulato la graduatoria finale, da cui risulta che l'offerta formulata dalla Ditta BERTINI S.R.L. con sede in Alagna Valsesia (VC), Loc. Miniere 3, Alagna Valsesia (VC) (P.I. 01906730021) ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 93,30/100, dei quali punti 73,30/80 per l'offerta tecnica e punti 20/20 per quella economica ed ha offerto un ribasso percentuale pari a punti 0,500% definendo un importo di aggiudicazione pari ad € 1.044.787,50.= (IVA esclusa e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 7.500,00.=);

DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 29.09.2025, prot. n. INPS_47614742 con scadenza validità in data 27.01.2026;

VISTA la relazione sulla verifica del processo dei prescritti requisiti (Art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è: B8B755D414;

CONSIDERATO CHE la Ditta BERTINI S.R.L. è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. "White List", previsto dall'Art. 1, commi 52-57 della Legge 6.11.2012, n. 190 e D.P.C.M. 18.04.2013 e s.m. ed i., con la dicitura "in fase di aggiornamento";

VISTA e richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14.08.2013, con la quale viene precisato che con la dicitura "aggiornamento in corso" l'iscrizione in "White List" mantiene la propria efficacia ed è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (Art. 1, comma 52, della Legge 190/2012 e s.m. ed i.);

VISTO l'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1 – **DI APPROVARE** i verbali di gara di appalto relativi alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di sgombero neve e manutenzione ordinaria della viabilità comunale anni 2025-2030 nel Comune di Alagna Valsesia (CIG. B8B755D414), ai sensi degli Artt. 71 e 83 del D.Lgs n.36/2023 e s.m. ed i., redatti in data 25.11.2025, che allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2 – **DI AGGIUDICARE** all'impresa BERTINI S.R.L. con sede in Alagna Valsesia (VC), Loc. Miniere 3, Alagna Valsesia (VC) (P.I. 01906730021) il servizio di cui trattasi, per un importo netto di contratto pari ad € 1.044.787,50.= (IVA esclusa e oneri della sicurezza pari ad € 7.500,00.= compresi);

3 - **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4 - **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

5 - **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6 - **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Arch. Giovanni Regis, il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;

7 - **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- al Comune di Alagna Valsesia;

8- **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;

9- **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71; *N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18*

giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) 1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. (omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AGRARIO, TECNICO,
TERRITORIO, AMBIENTE

Dott. Arch. Vanzetti Alessandro

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*